



In diretta  
con  
**Francesco  
Cuzzola**

**BILANCIO  
CONTABILITÀ  
TRIBUTI  
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari  
**ONLINE  
GRATUITI**



**3 Giugno 2020**

**“Il Decreto Rilancio: le misure per gli Enti locali”**

DL 19 maggio 2020 n. 34

ASMEL Associazione  
per la Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli  
Enti Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)

## Premessa

Tra le numerose norme (265 articoli), il decreto rilancio mira a dare risposte anche agli enti locali.

- Riduzione gettito tributario per gli effetti del lockdown;
- Avanzi di amministrazione (decreto cura Italia)
- Rinegoziazione Mutui
- Altre notivà (blocco pignoramenti, blocca verifiche ex 48-bis, novità sulle restituzioni di somme)

## Art. 106

### Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2.

# NOTA

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020. Con D.M Interno di concerto con il MEF sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le Funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito monitorare gli Effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Un acconto, pari al 30% è stato erogato in tempi in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi. L' acconto sarà parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019. L' accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella Norma del dl Rilancio prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

## MONITORAGGIO EFFETTI LOCKDOWN

Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze

Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

## Art. 107

# Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

## **Art. 110**

### **Rinvio termini bilancio consolidato**

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

## Art. 113

### Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

# NOTA

Si tratta di una semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui ( sospensione quota capitale) contratti dai comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. In caso di esercizio provvisorio (qualora gli enti non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza Covid) gli enti potranno aderire all' operazione con la semplice delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Non servirà quindi convocare il consiglio comunale.

## Art. 115

### Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

**1.** È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

## Art.116

### Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.

**L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento**

# NOTA

Trattasi di una norma utile ad aiutare in modo significativo e forse risolutivo della problematica del pagamento dei debiti commerciali e delle relative sanzioni a carico dei Comuni e dello Stato Italiano. Viene istituito infatti nello stato di previsione del MEF un Fondo sblocca debiti destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Lo sblocca debiti 2020 potrà contare su una dotazione di 12 miliardi per il 2020 e sarà articolato in due sezioni, come di seguito riportato:

### Prima sezione

Dotazione di **8 miliardi** destinata al pagamento dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. **Di questi 8 miliardi, 6,5** saranno destinati agli enti locali e **un miliardo e mezzo** a regioni e province autonome.

### Seconda sezione

Dotazione di **4 miliardi** destinata al pagamento, da parte delle regioni, dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge Rilancio, il Mef stipulerà con Cdp un'apposita convenzione, trasferendo le disponibilità delle sezioni del Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui Cassa depositi e prestiti sarà autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento.

# NOTA

Per aderire allo sblocca debiti, gli enti che, essendo in carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, potranno chiedere l'anticipazione di liquidità con delibera di giunta da adottare tra il 15 giugno e il 7 luglio.

Le anticipazioni di liquidità non comporteranno disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentiranno di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

LE ANTICIPAZIONI, INOLTRE, NON COSTITUIRANNO INDEBITAMENTO.

I fondi ricevuti per pagare i debiti commerciali dovranno essere restituiti con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.

Le rate annuali saranno corrisposte a partire dall' esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Si contabilizzano ai sensi del paragrafo 3.20 bis dell'Allegato 4/2 al 118/2011, anche per gli enti in disavanzo (vedi milleproroghe).

Non costituiscono indebitamento

## Art. 138

### Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



**Vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione. Attualmente infatti il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è fissato al 30 giugno mentre per l'IMU il termine era stato prorogato fino a giugno.**

## **Art. 152**

### **Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni**

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

## NOVITA': ART. 150 DECRETO RILANCIO

L'art. 150 comma 1 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34) ha inserito all'art. 10 del TUIR (DPR n. 917/1986) il comma 2 bis, secondo cui le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione e non costituiscono oneri deducibili. Spetterà al sostituto un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 241/1997

## **Art. 152**

### **Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni**

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

## Art. 153

### Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

**1.** Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le Verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

**2.** Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

## Art. 177

### Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

**1.** In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

# NOTA

Si prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire:

- ❖ gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici,
- ❖ degli ostelli della gioventù e dei campeggi.

## A CONDIZIONE CHE I RELATIVI PROPRIETARI:

- ❖ Siano gestori delle attività ivi esercitate,
- ❖ Che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

# Art. 180

## Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

- 1.** Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con Una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori Entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di Cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di Cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, Con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure Di contenimento del COVID-19.
- 2.** Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## DUNQUE:

Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## Art.181

### Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del Suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## DUNQUE:

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.



Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo.



Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020 che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## Art.200

### Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

**1.** Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto

## **DUNQUE:**

**Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.**



**Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.**



**Nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing.**

# QUESITI

1. Come possiamo stimare in maniera approssimativa la quota spettante all'ente relativamente al fondo indicato nell'art. 106 del decreto rilancio?

Lo farà la ragioneria generale dello Stato sulla base dei dati continuti in BDAP e nello specifico sul SOSE.

**2. E' vero che per chi paga l'IMU in ritardo non verranno applicati sanzioni e interessi?**

**E' una scelta dell'ente.**

**L'IMU è sospesa solo per alcune categorie.**

**3. L'anticipazione di liquidità (si parla solo di debiti commerciali?) può comprendere debiti per maggiori oneri d'espropriazione?**

**No, parla solo di debiti commerciali.**



In diretta  
con  
**Francesco  
Cuzzola**

**BILANCIO  
CONTABILITÀ  
TRIBUTI  
PER GLI ENTI LOCALI**

**La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!**

**Ciclo di seminari  
ONLINE  
GRATUITI**



**Grazie per l'attenzione**

**Francesco Cuzzola**

ASMEL Associazione per  
la Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)